

STATUTO DELLA SOCIETÀ ASPES S.P.A.

TITOLO I: DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita per trasformazione una Società per Azioni a totale capitale pubblico di cui al Dls 18.8.2000 n. 267 e s. m. i. denominata ASPES S.p.A.. La società opera in continuazione rispetto all'attività della precedente "Azienda Servizi Pesaresi - "ASPES".

2. La società è organizzata ed opera in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano.

Art. 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede in Pesaro.

2. Previa delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 - Durata della società

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società è strumento organizzativo cui gli enti pubblici e/o locali soci attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento dello loro finalità istituzionali, nonché di detenere reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2. La società espleta i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento dello loro finalità istituzionali di seguito elencati:

1.1 nel settore dei beni pubblici:

- manutenzione e gestione del patrimonio pubblico;
- manutenzione, adeguamento, ristrutturazione, ripristino e realizzazione di strade;
- progettazione, attuazione, gestione e manutenzione di cimiteri comunali e gestione dei servizi cimiteriali con tutte le attività annesse e connesse;
- gestione degli impianti sportivi e teatrali, ivi compresa la promozione, l'organizzazione, la produzione di eventi, spettacoli, congressi e manifestazioni di ogni tipo ed ogni altra attività connessa e collegata ivi comprese tutte le attività commerciali inerenti e conseguenti alla gestione degli impianti, ed in particolare: la vendita anche per

conto terzi di biglietti, servizi di ristorazione e bar, attività pubblicitaria e promozionale in tutte le sue forme;

- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi e interventi di igiene ambientale;
- progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

La Società potrà svolgere tutte le attività necessarie all'espletamento delle missioni sopra descritte al paragrafo 1.1., ivi comprese:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la gestione di beni immobili ed impiantistici;
- la costruzione diretta ed indiretta di fabbricati ed impianti e la loro vendita in blocco e/o frazionata;
- l'acquisto, l'urbanizzazione e la vendita di aree edificabili, a destinazione industriale, commerciale o per l'edilizia abitativa;
- l'assegnazione di appalti e concessioni per la costruzione di fabbricati ed impianti e per la realizzazione di opere edilizie di qualsiasi specie;
- lo studio e la realizzazione di opere edili, infrastrutturali ed impiantistiche.

1.2 Nel settore sanitario:

- gestione delle farmacie e approvvigionamento prodotti da farmacia , ai sensi della normativa di settore;
- promozione e realizzazione dell'informazione, dell'educazione sanitaria in favore dei cittadini, nonché dell'aggiornamento professionale nei confronti degli operatori sanitari pubblici e privati.

La Società potrà svolgere tutte le attività necessarie all'espletamento delle missioni sopra descritte al paragrafo 1.2., ivi comprese:

- a) il commercio di farmaci, specialità medicinali, anche di tipo veterinario, di preparati galenici officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di profumeria, di prodotti cosmetici e per l'igiene personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti affini e/o analoghi;
- b) la vendita di apparecchiature medicali ed elettromedicali;
- c) la vendita di materiale di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi;
- d) la vendita di ogni altro servizio e prodotto collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- e) l'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori per la produzione di specialità medicinali, di preparati

galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e cosmetici.

1.3. Nel settore delle entrate degli enti locali:

- accertamento, riscossione e gestione dei tributi e delle entrate;

1.4. Nel settore energetico, ambientale e sicurezza:

- esecuzione del servizio di censimento, ispezione e accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed, in generale, dei controlli e degli accertamenti in materia di efficienza energetica, di sicurezza e di tutela ambientale su tutte le tipologie di impianti;

- esecuzione di servizi integrati per la realizzazione, gestione e monitoraggio degli interventi di riqualificazione energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili nel settore pubblico, incluse le attività di diagnosi e certificazione energetica;

- diffondere e divulgare la cultura del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in modo da contribuire all'individuazione dello sviluppo sostenibile sotto i profili economici, sociali e ambientali.

La società potrà svolgere tutte le attività necessarie all'espletamento delle missioni sopra descritte al paragrafo 1.4. ivi comprese:

a) La realizzazione del Catasto impianti termici informatizzato;

b) La vendita dei bollini verdi;

c) Le ispezioni in campo e gli accertamenti documentali;

d) Organizzare campagne informative, convegni, mostre, attività formative;

Le attività potranno essere svolte in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati. La copertura finanziaria del servizio di controllo degli impianti termici è assicurata dai proventi a carico degli utenti finali. Le attività di riqualificazione energetica potranno essere finanziate tramite risorse pubbliche e/o con finanziamento tramite risorse pubbliche e/o con finanziamento tramite terzi.

1.5 Nel settore della mobilità, parcheggi, gestione delle aree adibite a mercati e fiere:

la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Pesaro ed altrove, sia in proprio che attraverso la stipulazione di convenzioni di concessione con gli enti pubblici territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, ad aree di parcheggio raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione

in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi, direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate, l'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, ivi comprese quelle relative ad impianti pubblicitari di servizio come definiti dal codice della strada, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad Enti Pubblici e privati, Società e imprese, di servizi d'assistenza tecnica, in materia d'organizzazione di parcheggi, e di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi, anche esterni all'ambito territoriale del Comune di Pesaro, l'organizzazione e la gestione di aree adibite a Mercati e Fiere.

1.6 Nel settore dell'innovazione nella pubblica amministrazione:

1.6.1 studi e ricerche volte a sviluppare processi di innovazione dell'organizzazione amministrativa nelle Amministrazioni Pubbliche e nei servizi pubblici locali, favorendone la diffusione e lo scambio attraverso il trasferimento di conoscenze, competenze e progettualità;

1.6.2 progettazione e gestione di iniziative ed interventi finanziati da organismi internazionali, nazionali e dall'Unione Europea per favorire l'innovazione, l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, la conoscenza, l'occupazione, l'inclusione e la coesione sociale del territorio;

1.6.3 assistenza tecnica ad Amministrazioni pubbliche, Aziende pubbliche e private e Università in materia di finanziamenti pubblici;

1.6.4 sviluppo, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni pubbliche e private italiane e di altri paesi di progetti di cooperazione internazionale;

1.6.5 consulenza e assistenza tecnica, organizzativa e di mercato per la realizzazione di progetti innovativi connessi al progresso e al rinnovamento delle Amministrazioni Pubbliche e delle imprese, nei servizi di interesse sociale con particolare riguardo ai modelli organizzativi, al controllo di gestione, allo start up di impresa, ai piani della formazione, alla governance delle società, all'ambiente, all'energia sostenibile, alla mobilità, alla valorizzazione delle risorse culturali e del turismo, al welfare, all'ICT, all'internazionalizzazione, di Enti Pubblici e Aziende pubbliche e private;

1.6.6 formazione ad Amministratori, Dirigenti e a

personale di Enti Pubblici e Aziende pubbliche e private, liberi professionisti sulle tematiche di cui ai punti precedenti attraverso attività di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione lavorativa, nonché attività di formazione professionale finalizzata a promuovere nuove opportunità occupazionali;

1.6.7 progettazione ed erogazione di attività formative facenti parte del protocollo di Educazione Continua in Medicina - ECM secondo le attuali normative dei programmi ECM del Ministero della Salute (DL 299/99 e successive modificazioni e DM 31-5-04) attraverso attività di progettazione, divulgazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento, workshops, meeting, convegni e congressi, conferenze di consenso e giornate di studio per i seguenti professionisti della sanità: medico, farmacista, infermiere professionale, odontoiatri, odontotecnici, etc..

3. L'oggetto della Società può essere perseguito anche tramite la detenzione di partecipazioni aventi ad oggetto le attività di servizio pubblico.

4. Nei limiti di compatibilità con il modello in house providing, la Società:

svolge qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, di consulenza, di progettazione e di costruzione di impianti;

- promuove e realizza, per il conseguimento dell'oggetto sociale, modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisisce, cede e sfrutta privative industriali, brevetti o invenzioni;
- esercita le attività rientranti nell'oggetto sociale direttamente o a mezzo di Società controllate;
- compie tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate, dall'Organo amministrativo, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società controllate.

5. La società è in ogni caso vincolata a svolgere, anche a mezzo delle società partecipate, la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. La società, in particolare, deve effettuare l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto il suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II: CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5 - Capitale sociale e categorie di azioni

1.1. Il capitale sociale è stabilito in euro 58.035.504 (cinquantottomilione trentacinquemilacinquecentoquattro) azioni ordinarie ripartito in:

a) n. 55.435.504 (cinquantacinquemilione quattrocentotrentacinquemilacinquecentoquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) l'una.

b) n. 2.600.000 (due milione seicentomila) azioni speciali di categoria A) del valore nominale di Euro 1,00 (uno) che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società Pesaro Parcheggio spa

2. La quota di partecipazione azionaria degli Enti pubblici locali dovrà essere totalitaria per tutta la durata della Società.

Art. 6 - Formazione e variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo le modalità e i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle disposizioni legislative in materia, purché venga preservata e garantita la totalità delle azioni in capo agli Enti pubblici, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.

2. Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci.

Art. 7 - Finanziamenti dei soci alla società

1. La società potrà assumere finanziamenti dai soci effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico con semplice atto dell'organo amministrativo.

2. Tali finanziamenti effettuati alla società da parte dei soci, salvo patto contrario, saranno infruttiferi, e potranno essere rimborsati senza particolari formalità con semplice scambio di corrispondenza.

Art.8 - Elezione domicilio

1. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art.9. - Trasferimento delle azioni - Clausola di prelazione

1. Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte

alla società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

2. Le azioni sono trasmissibili esclusivamente fra Enti pubblici previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

3. La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea ordinaria dei Soci, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata A/R con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni oggettivamente capaci di incidere sul progetto imprenditoriale della società, e sulla coesione della compagine sociale, che facciano ritenere inopportuno il trasferimento all'aspirante cessionario indicato.

L'eventuale rifiuto del gradimento da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà essere motivato sulla base di circostanze oggettivamente rilevabili; in mancanza, sarà possibile il ricorso all' Arbitro di cui all'art.30 del presente Statuto.

4. I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto di azioni.

Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta all'Organo Amministrativo con raccomandata A/R, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro dieci giorni dal ricevimento. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, ove possibile, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

6. Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di

proprietà degli Enti fondatori qualora il trasferimento avvenga fra i medesimi.

7. È comunque inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o diritti idoneo a consentire l'ingresso in ASPES s.p.a. di soggetti non aventi i requisiti indicati all' articolo 5 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 10 - Recesso del Socio

1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, solamente nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

TITOLO III: ORGANI - COMPITI - FUNZIONAMENTO

Art. 11 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale

CAPO I - ASSEMBLEE

Art. 12 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la universalità dei Soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 13 - Convocazione

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

2. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, in caso di diserzione della prima, purché a distanza di almeno 1 (uno) giorno.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale ed entro il trentun gennaio dell'anno cui si riferisce il Budget, per l'approvazione di quest'ultimo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci.

5. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

6. Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

7. La convocazione dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori.

Art. 14 - Intervento in Assemblea

1. I soci intervengono all'Assemblea tramite il proprio rappresentante legale o un suo delegato. I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (od i certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea Totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - Rappresentanza in Assemblea

1. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta. La delega può essere conferita per più assemblee. I Soci intervenuti non possono essere portatori di più di una delega ciascuno.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua mancanza dal Consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, scelto preferibilmente tra i Dirigenti della Società, a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.
4. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
5. Le modalità di votazione sia nell'Assemblea Ordinaria

che Straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

Art.17 - Quorum

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque) del capitale sociale.

2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 15%(quindici) del capitale sociale.

3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale. In relazione agli argomenti previsti dall'art. 18, lettere f), j) nonché l) del presente statuto, l'assemblea ordinaria, anche in seconda e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale che rappresenti altresì la maggioranza in numero degli enti locali soci.

4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

5. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. 6. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno i due terzi del capitale sociale.

7. Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

8. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel successivo periodo. Qualora sia sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti, per la deliberazione relativa sarà necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del capitale sociale.

9. L'introduzione e la soppressione di clausole

compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea

1. Competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) prende atto della nomina dell'Amministratore unico ovvero degli Amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominati ai sensi dell'art. 2449 del c.c.;
- b) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale e fra quelli effettivi del Presidente, nominati ai sensi dall'art.2449 del c.c.;
- c) nomina i componenti degli organi di amministrazione e di controllo fatta eccezione per quelli nominati direttamente dal Comune di Pesaro ai sensi dell'art.2449 del c.c.;
- d) nomina il soggetto al quale è affidata la revisione legale;
- e) delibera in ordine al compenso degli Amministratori, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e con il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- f) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le Società di Revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;
- g) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- h) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società;
- i) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- j) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- k) delibera sulla costituzione o partecipazione a Società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile nonché sulla cessione di dette partecipazioni;
- l) approva il budget annuale e pluriennale predisposto dall'Organo amministrativo;
- m) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della

Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

n) effettua il monitoraggio e la verifica dei risultati attraverso l'esame e l'approvazione della relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 20, comma 7 del presente statuto.

2. Competenze dell'Assemblea Straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della Società;

c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;

d) delibera sulle modifiche del capitale sociale;

e) delibera sull'emissione di azioni privilegiate e obbligazioni convertibili nonché su quant'altro previsto dalla legge.

CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 19 - Amministrazione della Società.

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri compreso il Presidente, secondo la normativa vigente. Nella scelta degli amministratori della società le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2. Gli amministratori nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Al Comune di Pesaro spetta la nomina e la eventuale revoca, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., dell'Amministratore Unico, in alternativa di due amministratori, fra i quali il Presidente, nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre componenti; gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti.

4. Il Comune di Pesaro avente diritto alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, non può esprimere il diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per la nomina del Consigliere che non sia stato nominato ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

5. Gli Amministratori possono anche non essere Soci e durano in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo, nel decreto sindacale o dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

6. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di Legge.

7. Gli Amministratori sono rieleggibili.

8. Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice civile e che:

- a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

- d) si trovano in situazione di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico previste nel D.lgs 39/2013.

9. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabili dalla legge.

10. Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

11. Il direttore, dirigente o figura apicale delle società con contratto di lavoro subordinato o assimilato non può ricoprire la carica di componente dell'organo di amministrazione.

12. Il direttore, i dirigenti o le altre figure apicali della società con contratto di lavoro subordinato o assimilato non potranno ricoprire la carica di componente dell'organo di amministrazione, salvo che vengano collocati in aspettativa non retribuita o che rinunzino al compenso quale amministratore, ai sensi del comma precedente.

13. Gli atti di nomina, le competenze, l'entità delle retribuzioni dei dirigenti sono pubblicate sul sito della società come adempimento di trasparenza.

14. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il

rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

15. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

16. Le disposizioni del presente articolo vengono applicate nel rispetto delle norme di legge relative al numero ed ai compensi dei consiglieri di amministrazione, specificamente riferite alle società a capitale interamente pubblico locale.

Art. 20 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in difetto, da un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita non meno di 24 ore prima della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di

Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

5. Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, posta elettronica, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente o dall'Amministratore Unico e dal segretario.

Art.21 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto della volontà dei soci manifestata tramite le deliberazioni dell'Assemblea della Società, l'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'Amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi Sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci, ivi compresi l'approvazione dei contratti di servizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a un solo componente, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte

delle proprie attribuzioni, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

5. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale a seguito di procedura comparativa tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità, cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 23.

6. L'Organo Amministrativo potrà nominare anche tra persone estranee al medesimo Organo Amministrativo, Procuratori Speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

7. L'Organo Amministrativo approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

8. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che trasmette all'Assemblea. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dall'Assemblea.

Art. 22 - Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente o al consigliere munito di delega del consiglio.

2. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

CAPO III - DIRETTORE GENERALE

Art.23 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

2. Il compenso omnicomprensivo lordo stabilito dall'organo amministrativo nei contratti sottoscritti con il Direttore Generale e con le altre figure apicali non potrà mai eccedere quello del Dirigente del Comune di Pesaro che raggiunge la soglia massima edittale di retribuzione, fatto salvo il rispetto dei limiti di legge.

3. E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

4. Il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:

- a) esegue le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- b) formula proposte all'Organo Amministrativo e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio;
- c) informa l'Organo Amministrativo, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia, parere o chiarimento;
- d) sottopone all'Organo Amministrativo lo schema di budget annuale e del Progetto di Bilancio d'Esercizio;
- e) sovrintende all'andamento della gestione aziendale, dirige tutto il personale, adottando i relativi provvedimenti;
- f) assume il personale dell'azienda nell'ambito del programma annuale approvato dall'Organo Amministrativo, ne dispone lo sviluppo di carriera e ne stabilisce lo stato giuridico ed economico;
- g) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività dell'Azienda e per il loro organico sviluppo;
- h) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti;
- i) presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private;
- j) provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alle spese ed opere necessarie alla gestione ordinaria entro i limiti fissati dalle normative europee per gli acquisti da farsi senza evidenza pubblica;
- k) interviene, personalmente o facendosi rappresentare da altro dirigente o funzionario dell'Azienda previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione della cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere le controversie;
- l) previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, il Direttore Generale può delegare ad uno o più dipendenti dell'Azienda parte delle proprie competenze;
- m) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli

dall'Organo Amministrativo.

5. Al Direttore Generale nei limiti dei poteri sopra conferiti è attribuita la rappresentanza sociale .

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

2. Al Comune di Pesaro spetta la nomina e la eventuale revoca, ai sensi dell'art.2449 del c.c., di due componenti effettivi, di cui uno di essi con funzione di Presidente, ed uno supplente del Collegio Sindacale. Gli altri due componenti, quello effettivo e quello supplente, sono nominati dall'Assemblea dei soci con l'astensione del Comune di Pesaro.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea.

5. Il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Art. 25 - Revisione legale dei Conti

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione ai sensi del Dlgs. 175 del 2016.

2. L'incarico della revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della rispettiva carica.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

Art. 26 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea ovvero all'Organo Amministrativo la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

2. In caso di emissione di obbligazioni convertibili, dovranno essere rispettate le clausole di cui all'art. 5 punto 2.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 27 - Patrimoni destinati a uno specifico affare.

L'Assemblea Ordinaria delibera con le maggioranze previste dallo Statuto in relazione alla costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 28 - Esercizi sociali e utili

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno)dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono;
 - c) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo; i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONTROLLO SULLA SOCIETA'

Art. 29 - Controllo degli enti pubblici soci

1. Gli Enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso:
 - 1) l'approvazione del budget annuale e pluriennale della Società;
 - 2) la strutturazione di apposite metodologie di controllo da modulare nei disciplinari di servizio;
 - 3) altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposito patto parasociale.
2. Il Patto Parasociale, una volta sottoscritto da tutti i soci, è portato a conoscenza della società con apposito atto in Assemblea.
3. Per la gestione in regime di affidamento diretto di

servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.1.1 controllo preventivo: attraverso la predisposizione a cura dell'organo amministrativo, ed approvato dai soci enti locali, del Bilancio di previsione (budget annuale e piano triennale);

a.1.2 controllo concomitante: attraverso la predisposizioni di relazioni periodiche semestrali;

a.1.3 controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti rispetto all Bilancio di previsione;

a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.2.1 attraverso la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel bilancio di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente sempre dai soci;

a.2.2 attraverso la riserva di potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

a.2.3 attraverso l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs 33/2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 e il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

a.3.1 in relazione all'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni previste dal presente statuto;

a.3.2 in relazione all'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

a.4.1 attraverso le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali rimesse alla competenza dei

soci enti locali;

a.4.2 attraverso il bilancio di previsione declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000

b) mediante la definizione da parte degli enti soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 30 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo

1. La società redige un Bilancio di previsione composto da un budget annuale ed un piano pluriennale.

2. Il budget annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire specificando, tra l'altro:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile;

d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

3. Il Budget annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento. Il Budget annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale. 4. Il piano pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

5. Il piano pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

6. Il piano annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo amministrativo entro il trentuno dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il trentuno gennaio

successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

7. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 codice civile, l'Organo Amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

8. I comuni soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

9. L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale unitamente ad un'analisi degli scostamenti verificatisi dal Budget. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Art. 31 - Controllo Interno

1. La Società è obbligata alla trasmissione dei dati ed informazioni sulla gestione nonché alla pubblicazione delle informazioni in ottemperanza alla disciplina in materia di trasparenza (d.lgs 33/2012).

2. La Società si obbliga all'adozione dei regolamenti interni in tema di reclutamento personale ed incarichi di consulenza ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 175/2016.

3. La Società si dota altresì del modello di cui alla Legge 231/2001 come integrato dalle esigenze di ottemperare anche alla Legge. 190/2012.

4. L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell'attività svolta, con:

- regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- un ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario;

- codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;

6. L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.

7. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

8. L'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci. Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.

TITOLO IX - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni e i compensi.

TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISORIA E FORO COMPETENTE

Art. 33 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina.

2. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

3. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO XI - NORME FINALI

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

FIRMATO PIERI LUCA
NONNI PAOLA
CESARE LICINI NOTAIO